

all'interno degli ambienti, prevedendo la presenza di "sistemi salute", attrezzando gli alloggi con strumenti utili a individuare lo stato di salute dell'utenza, sul modello del "kit salute" (saturimetro, termometro, attacco per erogatore ossigeno, possibilità di connessione alle strutture sanitarie territoriali), prevedendo presidi per la sanificazione dei luoghi (lampade a raggi UV).

2. Anteriormente alla sottoscrizione delle quote di cui all'articolo 1, comma 1, da parte della Regione Toscana, InvestiRE S.g.r. S.p.a. presenta un progetto di investimento che tenga conto dei criteri prestazionali prioritari di cui al comma 1.

Art. 3 Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 1, è autorizzata la spesa massima di euro due milioni, cui si fa fronte con le risorse stanziare sulla Missione 8 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 02 "Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare", Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie" del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020.

2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020, per competenza e cassa di uguale importo:

Anno 2020

- In diminuzione, Missione 8 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 02 "Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare", Titolo 2 "Spese in conto capitale", per euro due milioni;

- In aumento, Missione 8 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 02 "Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare", Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie", per euro due milioni.

Art. 4 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 5 agosto 2020

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 30.07.2020.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 22 giugno 2020, n. 1

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 26 giugno 2020, n. 474

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Vincenzo Ceccarelli

Assegnata alla 4ª Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 29 luglio 2020

Approvata in data 30 luglio 2020

Divenuta legge regionale 66/2020 (atti del Consiglio)

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2020, n. 79

Fondazione per la formazione politica e istituzionale.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Costituzione e finalità

Art. 2 - Statuto

Art. 3 - Sede

Art. 4 - Fondo patrimoniale e contributi

Art. 5 - Norma finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Considerato quanto segue:

1. Alla luce della crescente complessità sociale, culturale ed economica in cui si trovano oggi ad operare le amministrazioni di ogni livello, risulta fondamentale individuare e predisporre itinerari di formazione politico-scientifica e amministrativa che, in armonia con i valori costituzionali e con le finalità dello Statuto regionale, mirino a qualificare sempre più, anche in futuro, l'impegno nelle istituzioni e ad incrementare la capacità di analisi e di governo degli eletti negli enti locali;

2. È importante, a tal fine, che la Regione ed in particolare il Consiglio regionale quale massimo organo di rappresentanza della comunità toscana, promuova, nelle forme più idonee, la formazione politica ed istituzionale dei giovani consiglieri e amministratori che espletano il loro mandato negli enti locali e nell'amministrazione regionale;

3. Al perseguimento di tale scopo risulta particolarmente adeguata la costituzione di una fondazione che abbia il Consiglio regionale quale socio fondatore e che veda la partecipazione di ulteriori soggetti quali, ad esempio, le associazioni rappresentative degli enti locali;

4. Tra queste sarà da considerarsi di primaria importanza l'apporto dell'unione delle province italiane (UPI) della Toscana e, in particolare, anche alla luce della centralità rivestita dai comuni all'interno del complessivo tessuto amministrativo, dell'associazione regionale dei comuni della Toscana (ANCI-Toscana), in modo da valorizzare appieno una delle finalità principali della fondazione, consistente nell'attività di formazione in favore della rappresentanza politico-elettiva che opera a livello locale al fine di fornire gli strumenti per gestire al meglio la crescente complessità dell'attività di governo territoriale;

5. È opportuno, infine, dal punto di vista operativo, che tale fondazione possa avvalersi delle risorse strumentali messe a disposizione dal Consiglio regionale, funzionali anche ad uno sviluppo sinergico delle attività formative della fondazione stessa, da svolgersi a titolo gratuito;

Approva la presente legge

Art. 1
Costituzione e finalità

1. Il Consiglio regionale promuove la costituzione della Fondazione per la formazione politica e istituzionale, di seguito denominata "Fondazione".

2. La Fondazione ha la finalità di curare la formazione politica e istituzionale dei giovani consiglieri e amministratori degli enti locali e della Regione, mediante attività formative e scientifiche.

3. Il Consiglio regionale è autorizzato a partecipare alla Fondazione quale socio fondatore. Alla Fondazione possono partecipare associazioni rappresentative degli enti locali e altri soggetti individuati dallo statuto.

Art. 2
Statuto

1. Il Consiglio regionale, con deliberazione, approva lo statuto della Fondazione.

2. Il presidente del Consiglio regionale provvede agli atti necessari alla costituzione della Fondazione stessa.

3. Lo statuto disciplina gli organi della Fondazione attribuendone la nomina al Consiglio regionale.

4. Lo statuto prevede che la partecipazione agli organi di gestione della Fondazione sia a titolo gratuito.

5. Lo statuto prevede inoltre:

a) lo svolgimento dell'attività della Fondazione in collaborazione con la Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo e, previa intesa, in collaborazione con il Centro di documentazione cultura della legalità democratica e con università, istituti e centri culturali;

b) l'accesso alle attività formative della Fondazione gratuito e riservato a consiglieri e amministratori degli enti locali e della Regione di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni;

c) che le attività formative della Fondazione siano prioritariamente orientate a promuovere lo studio e la conoscenza delle materie afferenti all'attività politico-amministrativa, con particolare riferimento alle discipline della scienza politica e dell'amministrazione, alle politiche di genere, del diritto, dell'economia, della contabilità pubblica, della storia e della sociologia;

d) l'apporto partecipativo dei soci della Fondazione.

Art. 3
Sede

1. Il Consiglio regionale mette a disposizione della Fondazione la sede e le risorse strumentali necessarie al suo funzionamento.

Art. 4
Fondo patrimoniale e contributi

1. Il Consiglio regionale concorre alla costituzione del fondo patrimoniale della Fondazione con la somma di euro 50.000,00 e conferisce, inoltre, alla Fondazione un contributo di euro 50.000,00 per le spese di istituzione e funzionamento relative all'anno 2020.

A partire dall'anno successivo a quello della sua costituzione, il Consiglio regionale conferisce alla Fondazione un contributo annuo per le spese di funzionamento nel limite massimo di euro 100.000,00 per le annualità 2021 e 2022. Per gli esercizi successivi l'importo del contributo annuo per le spese di funzionamento è determinato con il bilancio del Consiglio medesimo.

Art. 5
Norma finanziaria

1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge per la costituzione del fondo

patrimoniale della Fondazione, per l'annualità 2020 si fa fronte per euro 50.000 con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2021-2022 del Consiglio regionale - esercizio 2020 di cui alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti" Programma 3 "Altri fondi". Titolo 2 "Spese in conto capitale".

2. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge per le spese di funzionamento della Fondazione, per l'annualità 2020 si fa fronte per euro 50.000 con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2021-2022 del Consiglio regionale - esercizio 2020 - di cui alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti" Programma 3 "Altri fondi". Titolo 1 "Spese correnti".

3. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge per le spese di funzionamento della Fondazione per l'annualità 2021 e 2022 si fa fronte per euro 100.000 con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2021-2022 del Consiglio regionale - esercizi 2021 e 2022 - di cui alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti" Programma 3 "Altri fondi". Titolo 1 "Spese correnti".

4. Per la copertura degli oneri finanziari successivi al triennio 2020-2021-2022, l'importo complessivo del finanziamento per le spese di funzionamento è determinato con il bilancio del Consiglio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 6 agosto 2020

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 30.07.2020.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 10 luglio 2020, n. 479

Proponenti:

Consiglieri: Giani, Bambagioni, Marras

Assegnata alla 1ª Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 24 luglio 2020

Approvata in data 30 luglio 2020

Divenuta legge regionale 62/2020 (atti del Consiglio)

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2020, n. 80

Disposizioni in materia di ospitalità agrituristica. Modifiche alla l.r. 30/2003.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Dati statistici. Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 30/2003

Art. 2 - Ospitalità in spazi aperti. Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 30/2003

Art. 3 - Immobili destinati all'attività agrituristica. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 30/2003

Art. 4 - Disposizioni per gli interventi edilizi. Modifiche all'articolo 18 della l.r. 30/2003

Art. 5 - Vigilanza e controllo. Modifiche all'articolo 23 della l.r. 30/2003

Art. 6 - Sanzioni amministrative. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 30/2003

Art. 7 - Disposizioni per l'agevolazione di attività agrituristiche di ridotte dimensioni. Modifiche all'articolo 26 della l.r. 30/2003

Art. 8 - Norme transitorie

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere n) ed o), dello Statuto;

Vista la legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana);

Considerato quanto segue:

1. Per adeguarsi alla normativa nazionale è necessario introdurre un obbligo di comunicazione dei flussi turistici per finalità statistiche, previsto per tutte le strutture ricettive, e la relativa sanzione in caso di violazione;

2. Tenuto conto dell'esperienza maturata nel corso degli anni e al fine di assicurare una miglior tutela del territorio rurale, si interviene per disciplinare ulteriormente l'ospitalità in spazi aperti. In particolare, vengono introdotti nuovi limiti numerici che le aziende agricole devono rispettare nell'esercizio di tale forma di attività agrituristica. Si tratta dei limiti relativi alla superficie minima aziendale, al numero di ospiti, al numero massimo di piazzole allestibili direttamente dall'imprenditore;

3. Sempre al fine di salvaguardare il territorio rurale